

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2286

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI,
SCIVOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI, CARDINALE,
PETRARA, MONTINARO e MESORACA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1990

Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle
aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre
calamità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Anche quest'anno, non solo nel Mezzogiorno d'Italia ma nell'intero territorio nazionale, si è verificata e prolungata una eccezionale siccità che ha colpito fundamentalmente le produzioni cerealicole, foraggere e ortofrutticole.

La prolungata siccità ha compromesso anche le colture arboree e di conseguenza si prevede, anche per il 1990, una ulteriore diminuzione delle varie produzioni; ciò rappresenta un grave colpo alla economia agricola di alcune aree del Paese.

La carenza di acqua ha procurato inoltre un grave danno alla produzione zootecnica, che non ha potuto usufruire neanche dell'acqua degli invasi e dei bacini idrici perchè il livello delle acque è agli sgoccioli,

tanto che in molte Regioni si è giunti al razionamento dell'acqua anche per uso potabile.

Questo fenomeno, che affligge non solo il nostro Paese, si verifica da alcuni anni; gli studiosi sono alla ricerca delle cause e le opinioni non sono univoche.

Ma, al di là delle cause, il Parlamento deve stabilire, permanendo questa situazione, se le campagne devono ancora restare popolate con il loro insediamento umano; deve stabilire se si intende far permanere sul territorio e nelle proprie aziende i contadini coltivatori, se si vuole offrire una prospettiva ai giovani che vogliono impegnarsi in agricoltura, visto che nelle campagne l'età media degli addetti è di oltre cinquanta anni.

Queste considerazioni sono d'obbligo visto che gli addetti all'agricoltura da alcuni lustri sono sottoposti anche alle penalizzazioni che provengono dalle decisioni comunitarie.

Bisogna inoltre considerare la inadeguatezza e la insufficiente applicazione della normativa esistente in materia di calamità naturali.

È questo il caso della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e anche del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286. La prima non ha potuto dispiegare i benefici agli aventi diritto per le calamità verificatesi a partire dal 1984; quanto alla seconda, che pure è stata approvata in una situazione di emergenza, bisogna rilevare che i beneficiari non hanno ancora ottenuto il riconoscimento dei loro diritti.

Per questi motivi, si impone veramente un ripensamento della legislazione nazionale, che deve riguardare il rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 e dello stesso decreto-legge n. 231 del 1989, nonché un finanziamento certo per le opere irrigue progettate e in via di completamento, per far fronte alla emergenza attuale e alla prospettiva futura.

Pensare di vivere alla giornata, magari illudendosi che presto o tardi le precipitazioni arriveranno, è un delitto che dobbiamo evitare. Perciò il presente disegno di legge si collega nel suo articolo 1 al decreto-legge n. 23 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, individuando i soggetti beneficiari. Con l'articolo 2 si cerca di fare giustizia nei confronti dei produttori e delle aziende contadine per i danni che hanno subito negli anni scorsi e che non sono ancora stati indennizzati.

L'articolo 3 snellisce le procedure evitando duplicazioni di domande per i danni subiti, già quantificati nell'anno precedente e segnalati per il 1990 dalle varie Regioni che hanno chiesto la dichiarazione dello stato di calamità.

Gli articoli 4 e 5 vengono incontro ai problemi contributivi, previdenziali e assistenziali che riguardano tutti gli addetti all'agricoltura, lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

L'articolo 6 affronta il problema finanziario delle opere irrigue da completare; infine l'articolo 7 si occupa della copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alle aziende agricole, singole o associate, alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nel territorio nazionale, colpite dalla siccità verificatasi nel corso dei primi mesi del 1990, si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 2.

1. Alle aziende agricole, singole o associate, alle cooperative agricole e loro consorzi, operanti nel territorio nazionale, che a partire dal 1983-1984 abbiano subito, a causa delle avversità atmosferiche, danni alle produzioni e agli impianti non ancora indennizzati, si applicano le disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1981, n. 590, e, per quanto compatibili, quelle contenute nel decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 3.

1. Ai fini dello snellimento delle procedure, per tutti gli atti amministrativi e bancari, relativi alle aziende di cui all'articolo 1, resta valida la documentazione presentata ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

2. Per la concessione dei mutui decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, il termine per la presentazione delle domande previsto dallo stesso articolo 4 è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 4.

1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, è prorogata fino al 31 dicembre 1990.

Art. 5.

1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera, nonché alle aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, elevando dal 50 per cento al 100 per cento la misura dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 6.

1. Per il completamento di opere irrigue, dighe, acquedotti, con particolare riferimento ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di fronteggiare l'emergenza nel breve e medio periodo, è stanziata la somma di lire 600 miliardi.

Art. 7.

1. Le spese relative all'attuazione del presente disegno di legge sono poste a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, la cui disponibilità è incrementata di lire 1500 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a 500 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e, quanto a 1.000 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 del medesimo stato di previsione.